

<input checked="" type="checkbox"/> Originale
<input type="checkbox"/> Copia

Scad. pubbl. 1 DIC. 200



COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codice ente 10132

DELIBERAZIONE N° 51

Prot. n° 7453

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno DUEMILA, addì VENTIQUATTRO (24) del mese di NOVEMBRE (11) alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BOTTINELLI Severino	SI	
SEVERGNINI GRISA Eleonora	SI	
BUGINI Benito	SI	
BIANCHI Giuseppe	SI	
BUGINI Dimitri	SI	
RUGGERI Alfredo	SI	
UBBIALI Aristide	SI	
BUGINI Ezio	SI	
CERUTI Davide	SI	
SECCO SUARDO Lanfranco	SI	
BUGINI Eleonora	SI	
FACCHETTI Pierluigi	SI	
BUGINI CUCCHI Cristina Maria	SI	

Totale: 13 ---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. MANDOLESI Dr. Giampaolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOTTINELLI Severino - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco presenta la bozza di regolamento esaminata dalla Commissione e fa presente che a questo momento sono arrivate proposte di emendamento dal Gruppo Consiliare 'LISTA NUOVA'.
Si passa quindi all'esame delle singole proposte di emendamento:

A) Emendamento abrogativo art.3 comma 3:

si chiede l'abrogazione della seguente frase "...e, occorrendo, dell'attestazione di sussistenza della copertura finanziaria."

B) Emendamento abrogativo: art.3 comma 4:

si chiede l'abrogazione della seguente dicitura "... o priva della copertura finanziaria, ..."

Le proposte vengono entrambe esaminate e dopo le delucidazioni di merito da parte del Sindaco e del Segretario Comunale il Consigliere che le ha presentate, Sig.ra Bugini Eleonora, dichiara di ritirarle.

C) Emendamento abrogativo: art.8 comma 2:

si chiede l'abrogazione della seguente dicitura "... più di due ..."

Dopo l'esame l'emendamento viene posto in votazione

Voti favorevoli n° 4 – contrari n° 9 su n° 13 presenti;

L'emendamento è respinto.

D) Emendamento abrogativo: art.10 comma 2:

consistente nella richiesta di abrogazione dell'intero comma.

Dopo discussione viene ritirato l'emendamento e si concorda di modificare il comma 2 nella parte ove viene indicato "trenta minuti" con "sessanta minuti"

Posta a votazione: con voti favorevoli n° 13 su n° 13 presenti;

L'emendamento viene approvato.

E) Emendamento abrogativo: art.10 comma 3:

Viene ritirato dal Consigliere che l'ha presentato, Sig.ra Bugini Eleonora.

F) Emendamento integrativo: art.11 comma 3:

propone di integrare l'articolo con il seguente ulteriore comma: "Le interpellanze possono essere convertite in mozioni quando i presentatori abbiano di ciò fatta tempestiva riserva."

Dopo le precisazioni e la discussione viene proposto l'emendamento in siffatto modo:
art.11 – comma 3:

"Le interpellanze possono essere convertite nella seduta stessa in mozioni quando i presentatori abbiano di ciò fatto tempestiva riserva. Il Sindaco valuterà se vi sono presupposti di legittimità e di merito e sufficienti elementi di conoscenza per poter immediatamente discutere la mozione."

Posta a votazione: con voti favorevoli n° 13 su n° 13 presenti;

L'emendamento viene approvato.

Il Consigliere del Gruppo 'L'OCCHIO', Sig.ra Bugini Cristina propone l'emendamento all'art.38 comma 1 integrandolo con "almeno cinque giorni prima escludendo dal conteggio la Domenica"

L'emendamento, dopo discussione, viene posto a votazione con il seguente risultato:
favorevoli n° 4 – contrari n° 9 su n° 13 presenti;

L'emendamento è respinto.

G) Emendamento integrativo: art.40 comma 1:

si propone di integrarlo con la seguente dicitura "..., in altri luoghi pubblici, con affissione negli appositi spazi pubblicitari."

La proposta viene discussa con quella seguente al punto H.

H) Emendamento integrativo: art.40 comma 1:

si propone di integrarlo con la dicitura "..., in altri luoghi pubblici, ... nonché sul tabellone luminoso posto di fronte al Municipio."

A seguito di discussione gli emendamenti vengono così riassunti:

“all’Albo Pretorio, sul tabellone luminoso e in altri luoghi pubblici.

Posta ai voti anche a seguito delle assicurazioni del Sindaco perché gli avvisi vengano possibilmente affissi anche sui tabelloni pubblicitari sparsi per il paese,
con voti favorevoli n° 13 su n° 13 presenti,
la proposta viene **approvata.**

I) Emendamento modificativo: art.40 comma 1:

Si propone di modificare l’articolo sostituendo la dicitura “5 giorni” con “10 giorni”

L’emendamento dopo discussione viene posto ai voti con il seguente risultato:

favorevoli n° 1 – contrari n° 9 – astenuti n° 1 (Secco Suardo Lanfranco) su n° 13 presenti,

L’emendamento viene **respinto.**

J) Emendamento integrativo: art.41 comma 1:

si propone di integrare l’articolo con la dicitura “...adunanza, e notificati ai Capigruppo unitamente all’ordine del giorno.”

Dopo discussione l’emendamento viene posto in votazione con il seguente risultato:

favorevoli n° 4 – contrari n° 9 su n° 13 presenti,

l’emendamento viene **respinto.**

K) Emendamento modificativo: art.57 comma 7:

propone di modificare l’articolo sostituendo la dicitura “10 minuti” con “20 minuti”

dopo discussione l’emendamento viene posto in votazione con il seguente risultato:

favorevoli n° 4 – contrari n° 9 su n° 13 presenti,

l’emendamento viene **respinto.**

L) Emendamento modificativo: art.64 comma 4:

propone di modificare l’articolo sostituendo la dicitura “5 minuti” con “10 minuti”

dopo discussione l’emendamento viene posto in votazione con il seguente risultato:

favorevoli n° 4 – contrari n° 9 su n° 13 presenti,

l’emendamento viene **respinto.**

Concluso l’esame degli emendamenti il Sindaco chiede che vengano formulate le dichiarazioni di voto.

- Il Consigliere Bugini Eleonora ritiene di essere soddisfatto delle modifiche apportate anche se non tutte le richieste sono state accolte. Sottolinea il buon lavoro svolto dalla Commissione, chiede che venga messo a verbale l’impegno assunto dal Sindaco perché gli avvisi del C.C.siano esposti anche negli spazi pubblicitari e dichiara il proprio voto favorevole.
- Il Consigliere Bugini Cristina dichiara di non aver trovato nel regolamento gli argomenti che in sede di osservazione allo Statuto sono stati presentati dal Gruppo “L’Occhio” e che secondo quanto dichiarato avrebbero dovuto trovare posto nel regolamento pertanto preannuncia voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’allegato parere espresso ex art.49 del D.Lgs.n° 267/2000;

Con voti favorevoli n° 11 –contrari n° 2 (Secco Suardo L.-Bugini C.) su n° 13 presenti;

DELIBERA

- Di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale così come risulta dall’accoglimento degli emendamenti accolti, composto da 77 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Bottinelli Severino)



Il Segretario Comunale
(Mandolesi dr. Giampaolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su Attestazione del Messo Comunale si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi

Addi, 27/11/2000



Il Segretario Comunale
(Mandolesi dr. Giampaolo)

CONTROLLO DELL' O.RE.CO.

La presente deliberazione è stata inviata all'Organo Regionale di controllo ai sensi dell'Art. 17, Comma 33, della Legge 15 maggio 1997, n° 127

Addi, 27/11/2000



Il Segretario Comunale
(Mandolesi Dr. Giampaolo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione pervenuta all' O.RE.CO. in data _____ con elenco n° _____ è divenuta esecutiva per l'esame favorevole dell' O.RE.CO. nella seduta del _____ con atto n° _____.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
(Mandolesi dr. Giampaolo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi, 27/11/2000

Il Segretario Comunale
(Mandolesi dr. Giampaolo)

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 oggetto del regolamento
- art. 2 interpretazione del regolamento

CAPO II DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- art. 3 potere di iniziativa
- art. 4 potere di emendamento
- art. 5 potere di interrogazione interpellanza e mozione
- art. 6 interrogazioni
- art. 7 interrogazioni con risposta scritta
- art. 8 interrogazioni con risposta orale
- art. 9 interrogazioni urgenti
- art. 10 trattazione delle interrogazioni
- art. 11 interpellanze
- art. 12 mozioni
- art. 13 trattazione delle mozioni
- art. 14 ordini del giorno
- art. 15 diritto di informazione
- art. 16 diritto di esercizio del mandato elettivo
- art. 17 partecipazione alle adunanze
- art. 18 obbligo di astensione
- art. 19 responsabilità personale

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

- art. 20 composizione dei gruppi
- art. 21 costituzione dei gruppi
- art. 22 conferenza dei capigruppo
- art. 23 convocazione
- art. 24 riunioni

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

- art. 25 istituzione e durata
- art. 26 attribuzioni
- art. 27 composizione
- art. 28 insediamento
- art. 29 il presidente
- art. 30 convocazione
- art. 31 validità delle riunioni
- art. 32 pubblicità dei lavori
- art. 33 verbale delle sedute
- art. 34 risoluzioni di iniziativa delle commissioni
- art. 35 commissioni d'indagine
- art. 36 commissioni di studio o tecniche

CAPO V SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I Convocazione

- art. 37 convocazione
- art. 38 avvisi di convocazione

- art. 39 ordine del giorno
- art. 40 pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

Sezione II Ordinamento delle adunanze

- art. 41 deposito degli atti
- art. 42 luogo delle sedute
- art. 43 adunanze di prima convocazione
- art. 44 adunanze di seconda convocazione

Sezione III Pubblicità delle adunanze

- art. 45 adunanze pubbliche
- art. 46 adunanze segrete
- art. 47 adunanze aperte

Sezione IV Disciplina delle adunanze

- art. 48 comportamento dei consiglieri
- art. 49 ordine della discussione
- art. 50 comportamento del pubblico
- art. 51 ammissione di responsabili di servizio e di consulenti in aula

Sezione V ordine dei lavori art. 52 comunicazioni del presidente

- art. 53 comunicazioni dei consiglieri
- art. 54 argomenti ammessi alla trattazione
- art. 55 ordine di trattazione degli argomenti
- art. 56 questioni pregiudiziali e sospensive
- art. 57 discussione
- art. 58 argomenti discussi in commissione consiliare
- art. 59 fatto personale
- art. 60 mozione d'ordine
- art. 61 ordine del giorno
- art. 62 emendamenti
- art. 63 ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti
- art. 64 dichiarazione di voto
- art. 65 nomina degli scrutatori
- art. 66 sistemi di votazione
- art. 67 votazione palese
- art. 68 votazioni segrete
- art. 69 ripetizione della votazione
- art. 70 votazione per singole parti
- art. 71 astensione dei consiglieri dalla votazione
- art. 72 esito delle votazioni
- art. 73 termine dell'adunanza
- art. 74 verbale delle adunanze
- art. 75 contenuto del verbale
- art. 76 approvazione dei verbali
- art. 77 entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in attuazione e ad integrazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, sentito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

(Interpretazione del regolamento)

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario generale.
2. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile o non consegua il consenso dei consiglieri che hanno sollevato l'eccezione, l'interpretazione è rimessa al Consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.3

(Potere di iniziativa)

1. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione su ogni questione concernente materie rientranti nella competenza del Consiglio Comunale secondo le disposizioni legislative e statutarie.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è presentata al Sindaco.
3. Il Sindaco la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici e contabili e, occorrendo, dell'attestazione di sussistenza della copertura finanziaria. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di deliberazione, che viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Se la proposta di deliberazione risulta estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio.

Art.4

(Potere di emendamento)

1. Ogni consigliere può presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

3. L'articolo 62 disciplina le modalità di presentazione, illustrazione, discussione e votazione degli emendamenti.

Art. 5

(Potere di Interrogazione, interpellanza, mozione)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano direttamente la vita e l'attività del Comune o che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione

Art.6

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o intorno a deliberazioni o atti adottati o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all'Ufficio Protocollo e l'interrogante deve indicare se vuole risposta orale o scritta.

Art. 7

(Interrogazioni con risposta scritta)

1. All'interrogazione con risposta scritta è data risposta entro trenta giorni dalla presentazione, dal Sindaco o da un assessore all'uopo incaricato. Le stesse sono inserite nel processo verbale della seduta del primo Consiglio utile.

Art. 8

(Interrogazioni con risposta orale)

1. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, tenuto conto dell'ordine di presentazione.

2. Non possono essere trattate nella medesima seduta più di due interrogazioni presentate dal medesimo consigliere.

3. Il Sindaco può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

4. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula.

5. Le risposte vengono date dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo incaricato. Dopo la risposta l'interrogante può replicare per non più di cinque minuti (dichiarando la propria soddisfazione ovvero insoddisfazione alla risposta).

6. Le risposte orali sono inserite nel processo verbale della seduta nella quale sono date.

Art. 9

(Interrogazioni urgenti)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni urgenti anche all'inizio dell'adunanza, consegnandone il testo al Sindaco che valuta la sussistenza dei motivi di urgenza.
2. In tal caso l'interrogazione è trattata subito dopo quelle presentate nei termini ordinari e comunque prima della chiusura della seduta.
3. Se non è in grado di rispondere immediatamente, il Sindaco ne spiega le ragioni e dovrà dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

Art.10

(Trattazione delle interrogazioni)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella prima seduta di Consiglio successiva alla loro presentazione, ad eccezione della sessione di bilancio, fatti salvi i casi di urgenza.
2. In ciascuna seduta il tempo destinato complessivamente all'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e degli ordini del giorno di cui all'art. 14, non può superare i primi sessanta minuti se all'ordine del giorno del Consiglio sono iscritte proposte di deliberazione.
3. Trascorso il tempo indicato nel comma 2, il Sindaco rinvia le interrogazioni non svolte alla successiva seduta stabilita per la loro trattazione.

Art. 11

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Per la presentazione e la trattazione delle interpellanze si applicano gli art. 8, 9 e 10 del presente regolamento.
3. Le interpellanze possono essere convertite nella seduta stessa in mozioni, quando i presentatori abbiano fatta tempestiva riserva. Il Sindaco valuterà se ci sono presupposti di validità e di merito e sufficienti elementi di conoscenza per poter immediatamente discutere la mozione.

Art.12

(Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Per la presentazione, l'istruttoria e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio delle mozioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4.

Art.13

(Trattazione delle mozioni)

1. Alla trattazione delle mozioni si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alla discussione e votazione delle deliberazioni di cui agli artt. 57, 66 e 67.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
4. Le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
5. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano chiesto il rinvio.

Art.14

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti e questioni politico - sociali di carattere generale che interessano non solo la comunità locale, ma anche la comunità nazionale ed internazionale.
2. Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e interpellanze.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Il Sindaco precisa la posizione della Giunta, per ciascun gruppo può intervenire un consigliere per non più di tre minuti.

Art. 15

(Diritto di informazione)

1. Il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici e servizi comunali precisandone le funzioni esercitate, il nominativo del responsabile ed i giorni e l'orario nei quali i consiglieri possono ottenere di norma direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie di atti utili all'espletamento del mandato.
2. Il diritto dei consiglieri al rilascio di copie di atti e documenti è esercitato mediante richiesta scritta di copia non autenticata.
3. Ai fini del rilascio di copie è necessaria la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta e l'esercizio del mandato, nonché la individuazione puntuale dell'atto richiesto.
4. Il rilascio delle copie avviene di norma nei cinque giorni successivi alla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi per i quali il rilascio avverrà nei termini ragionevolmente occorrenti per la ricerca degli atti e la loro riproduzione.
5. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.
6. Non è ammessa la richiesta di rilascio di atti o documenti genericamente individuati o riservati per espressa disposizioni di legge e quelli attestanti stati o qualità delle persone fisiche.

Art. 16

(Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. Per l'esercizio del mandato elettivo i consiglieri hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno in cui è stata convocata, non compete ai consiglieri ulteriore indennità di presenza.

3. Il Consiglio stabilisce, tra quelle previste per legge, le Commissioni per la partecipazione alle sedute delle quali è corrisposta l'indennità di presenza nella stessa misura ed alle medesime condizioni di quella stabilita per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

5. I consiglieri e gli assessori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di missione secondo quanto stabilito dalla legge.

6. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Comune provvede ad assicurare i consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.17

(Partecipazione alle adunanze)

1. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni regolarmente convocate o di giustificare le assenze con motivata comunicazione al Sindaco.

2. Le cause di decadenza dei consiglieri sono disciplinate dall' art. 12, comma 4, dello Statuto.

Art.18

(Obbligo di astensione)

1. I consiglieri devono astenersi dal partecipare all'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.19

(Responsabilità personale)

1. Ogni consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla discussione o che abbia dichiarato motivatamente, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario all'adozione di un atto deliberativo, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 20

(Composizione dei gruppi)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. I Gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione o intendono far parte di un gruppo diverso devono dare comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del presidente del nuovo gruppo; possono altresì formare un gruppo misto.
4. I consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta al Sindaco.
5. I consiglieri che si distaccano dal gruppo nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi non acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
6. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione possono costituire un gruppo misto. I consiglieri interessati comunicano al Sindaco la costituzione del gruppo misto ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 21

(Costituzione dei gruppi)

1. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la proclamazione degli eletti e comunque entro il termine massimo fissato per la prima convocazione del Consiglio neo eletto.
2. Congiuntamente alla costituzione, i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo.
3. In mancanza di tale comunicazione è considerato Presidente il consigliere candidato Sindaco. Con la stessa procedura deve essere comunicata al Sindaco qualsiasi modificazione successivamente intervenuta.
4. Ai capogruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere fatto riferimento per qualsiasi comunicazione .

Art.22

(Conferenza dei capigruppo)

1. I capigruppo consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco ed è da questi convocata per addvenire ad una soluzione concordata su materie di interesse generale.

Art. 23

(Convocazione)

1. Gli avvisi di convocazione, che devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno, devono essere recapitati al domicilio di ogni capogruppo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche a mezzo del telefono. In questo caso il funzionario attesta che la relativa comunicazione è stata inviata.

Art.24

(Riunioni)

1. Il capogruppo che non può intervenire ad una riunione della conferenza può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo.
2. Le sedute della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche.
3. Per l'esame e l'approfondimento di particolari argomenti il Sindaco può richiedere la partecipazione di Assessori, Consiglieri Comunali, Responsabili dei servizi del Comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.
4. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo possono partecipare il Segretario comunale, i funzionari dell'ente o esperti esterni.
5. Il verbale è redatto da un Segretario nominato dalla conferenza nella forma del resoconto sommario, con l'indicazione dell'oggetto e dei punti principali della discussione, i nomi degli intervenuti, nonché dell'orientamento dei singoli capigruppo presenti.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione I

Commissioni consiliari

Art.25

(Istituzione e durata)

1. In base agli indirizzi generali di Governo il Consiglio istituisce nel proprio seno con criterio proporzionale le Commissioni Consiliari, nel rispetto delle disposizioni statutarie, determinando le materie di rispettiva competenza e la loro composizione.
2. Le Commissioni vengono confermate con cadenza annuale secondo il disposto dell'art. 91 legge 449/97.

Art.26

(Attribuzioni)

1. In relazione alle materie di competenza, le Commissioni Consiliari hanno compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del Consiglio, di vigilanza e di controllo sull'attività del Comune.
2. Le Commissioni possono ammettere a partecipare ai propri lavori, anche su loro richiesta, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali presentatori di proposte di deliberazione.
3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari i rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.

Art.27

(Composizione)

1. La composizione delle Commissioni Consiliari è stabilita dal Consiglio Comunale.
2. Nelle Commissioni Consiliari deve essere comunque garantita la presenza di un consigliere per ogni gruppo consiliare costituito a norma dell'articolo 20, commi 1, 2 e 6 del presente regolamento.
3. I membri delle Commissioni Consiliari vengono nominati dal Sindaco, previa designazione del Capigruppo.

Art.28

(Insediamento)

1. Entro quindici giorni dal provvedimento di nomina di cui all'articolo 27, il Sindaco, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli commissari, nei termini e modi di cui all'articolo 30, provvede alla convocazione della commissione per il suo insediamento.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce a norma delle disposizioni legislative e statutarie.
3. Nella stessa seduta la commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Sono eletti Presidente e Vice Presidente coloro che conseguono il maggior numero di voti; a parità di voti, il più anziano di età.

Art.29

(Il Presidente)

1. Il Presidente coordina e dirige l'attività della Commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art.30

(Convocazione)

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio di ogni commissario, almeno tre giorni prima della seduta.
2. Contestualmente l'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e comunicato al Sindaco ed ai Capogruppo Consiliari.
3. In considerazione della natura e dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle riunioni della Commissione.
4. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate a mezzo del telefono. In questo caso il Segretario della Commissione attesta che la relativa comunicazione è stata ricevuta.

5. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma o quando lo richiedano - con richiesta scritta e motivata contenente un ordine del giorno degli argomenti da trattare - il Sindaco o un terzo dei commissari. In tal caso l'avviso di convocazione è diramato dal presidente entro cinque giorni dalla richiesta, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, salvi i casi di urgenza.

1. Le commissioni non possono di norma essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio.

Art. 31

(Validità delle riunioni)

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei commissari.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei voti.
3. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art.32

(Pubblicità dei lavori)

1. Le riunioni delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.
2. Il Presidente precisa, negli avvisi di convocazione, gli argomenti che ritiene debbano essere trattati in seduta non pubblica.
3. Qualora nel corso della riunione il Presidente lo ritenga opportuno, per sopravvenute circostanze, la Commissione prosegue i suoi lavori in seduta non pubblica.

Art.33

(Verbale delle sedute)

1. Il servizio di segreteria delle Commissioni è svolto da un componente delle medesime.
2. Delle riunioni delle Commissioni Consiliari è redatto, a cura del Segretario, processo verbale, nella forma del resoconto sommario, nel quale sono riportati l'oggetto ed i punti principali della discussione ed i nomi degli intervenuti, le dichiarazioni dettate dai commissari che espressamente ne richiedono la verbalizzazione, nonché, per ciascuna votazione, l'orientamento dei singoli commissari presenti.
3. Il processo verbale di cui al precedente comma 1 è pubblicato all'albo Pretorio e inviato al Sindaco.

Art. 34

(Risoluzioni di iniziativa delle commissioni)

1. Le risoluzioni formulate dalle Commissioni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 26, sono trasmesse al Sindaco che decide sulle ulteriori procedure.
2. In ogni caso le risoluzioni di cui al comma 1 sono affidate dal Sindaco al Segretario Comunale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, occorrendo, dell'attestazione della copertura finanziaria.
3. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro dieci giorni dalla data di assegnazione al Segretario Comunale.

4. Se manca l'attestazione della copertura finanziaria e i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia attestata la copertura finanziaria.

5. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze.

Art.35

(Commissioni d'indagine)

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo, il Consiglio può costituire, nel suo interno, Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

3. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, è designato il Presidente tra i consiglieri di minoranza ai sensi di legge.

4. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31; le riunioni non sono pubbliche.

5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento del mandato. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta e allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del revisore del conto, del Segretario Comunale, dei responsabili dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e altri organismi.

7. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono incolati al segreto d'ufficio.

8. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, è effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla Commissione stessa.

9. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e le indagini che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 7.

10. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza o formula i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottarsi da chi di competenza.

11. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali sono consegnati dal Presidente al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

Art. 36

(Commissioni di studio o tecniche)

1. Il Consiglio può istituire Commissioni tecniche incaricate di studiare argomenti di rilevante importanza afferenti alle materie rientranti nella competenza dello stesso in base alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.
2. A tale scopo la giunta comunale assicurerà l'apporto di esperti esterni di riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
3. Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 31,32 del presente regolamento.
4. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I

Convocazione

Art.37

(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o qualora sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri ; in tal caso il Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno, allegando le relative proposte di provvedimento.
2. Il Consiglio è convocato in via d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 38

(Avvisi di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un Messo comunale, almeno cinque giorni prima.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Il Messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.
4. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o rifiuto del consigliere o di altra persona idonea a ricevere l'avviso, il Messo comunale lascia comunicazione che l'avviso stesso è depositato presso la segreteria comunale. Tale comunicazione viene anche spedita per raccomandata ed equivale a consegna.
5. I consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dall'entrata in carica, contestualmente alla comunicazione del domicilio eletto nel territorio comunale a norma delle disposizioni statutarie, devono designare il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,

senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.

7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, altrimenti il Sindaco può aggiornare la seduta dandone comunicazione direttamente al Consiglio. La convocazione di aggiornamento va recapitata ai consiglieri assenti dal Messo comunale al domicilio eletto.

8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

9. In caso di seconda convocazione, susseguente ad una adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello nel quale è indetta la riunione.

10. Quando l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è consegnato, nei termini di cui al precedente comma 9, ai soli consiglieri non intervenuti nella prima.

11. Eventuali irregolarità nella procedura di convocazione si intendono sanate qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione.

Art.39

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è costituito dagli argomenti da trattare in ciascuna adunanza. L'iscrizione degli argomenti è formulata nel seguente ordine:

- comunicazioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione.

2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'art. 3 del presente regolamento.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

4. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente gli argomenti da trattarsi in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trattati in seduta pubblica.

5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 40

(Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul tabellone luminoso e in altri luoghi pubblici almeno cinque giorni prima di quello della riunione mediante apposito manifesto.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza o di quelli aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sezione II

Ordinamento delle adunanze

Art.41

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, contestualmente alla convocazione sino al giorno dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte di deliberazione e la relativa documentazione devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultari.

Art.42

(Luogo delle sedute)

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Per particolari circostanze il Consiglio può riunirsi in altra sede nel territorio comunale.

Art.43

(Adunanze di prima convocazione)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed il cui esito è annotato a verbale.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, e dichiara deserta l'adunanza.
4. I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono obbligati a dare avviso al Segretario comunale.

Art.44

(Adunanze di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, è pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Nell'adunanza di seconda convocazione non possono comunque essere discussi e deliberati argomenti per i quali le disposizioni di legge e statutarie prescrivono speciali maggioranze.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco con avvisi scritti da recapitarsi ai consiglieri, con le modalità previste per la prima convocazione, nel termine di cui all'articolo 38, comma 9.

6. Quando l'avviso di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.

7. In caso di urgenza possono essere aggiunti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota ai consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Il Consiglio Comunale a maggioranza può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso.

Sezione III

Pubblicità delle adunanze

Art. 45

(Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 46.

Art. 46

(Adunanze segrete)

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

4. Il Consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito su argomenti rientranti nella fattispecie di cui al comma 1.

5. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai consiglieri e agli assessori, il segretario comunale, tutti vincolati al segreto di ufficio.

Art.47

(Adunanze "aperte")

1. In presenza di argomenti di rilevante interesse per la comunità il Sindaco può convocare adunanze "aperte" del consiglio nella sua sede abituale o in altri luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali o altri soggetti interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, consente anche interventi delle persone invitate al fine di consentire apporti di opinioni, di conoscenze, di sostegno nonché l'illustrazione degli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Sezione IV

Disciplina delle adunanze

Art. 48

(Comportamento dei consiglieri)

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. I consiglieri hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere viola i principi di cui ai commi 1 e 2, pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.
4. Se un consigliere richiamato persiste ulteriormente nel suo comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Sindaco, gli assessori o altri consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco può sospendere la seduta.
5. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Sindaco propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art.49

(Ordine della discussione)

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal proprio posto rivolti al Sindaco e al Consiglio.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Sindaco. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un altro consigliere.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50 (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Sindaco, che esercita avvalendosi, ove occorra, degli agenti della polizia municipale. A tale fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio alle dirette dipendenze del Sindaco.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Ove persone del pubblico arrechino turbamento ai lavori del Consiglio o al pubblico presente, il Sindaco, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di espellere le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.

6. In caso di oltraggio al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri e agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 51

(Ammissione di responsabili di servizio e di consulenti in aula).

1. Il Sindaco può invitare nella sala i responsabili di servizio perché effettuino relazioni o diano informazioni quant'altro risulti necessario per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti sono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Sezione V

Ordine dei lavori

Art.52

(Comunicazioni del Sindaco)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco e gli assessori possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Su tali comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, formulare osservazioni o raccomandazioni un consigliere per ciascun Gruppo consiliare.
3. Le comunicazioni e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni possono tuttavia essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 57.

Art. 53

(Comunicazioni dei consiglieri)

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Sindaco e del Consiglio su problemi e fatti di particolare interesse per la comunità.
2. Ciascuna comunicazione non può avere una durata superiore a tre minuti e le comunicazioni, nel loro complesso, non possono superare i quindici minuti.
3. Nessuna risposta immediata è dovuta e nessun dibattito può aprirsi sulle comunicazioni di cui al presente articolo, salva diversa decisione del Sindaco.
4. In caso di apertura di dibattito è assicurato un solo intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare. Gli interventi non possono avere una durata superiore a tre minuti.

Art.54

(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga approvato dall'unanimità dei consiglieri presenti.

Art. 55

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta motivata del Sindaco o di un consigliere. Se nessuno si oppone la proposta si ritiene accolta, diversamente decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 56

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale (la richiesta di non discutere di un dato argomento) e la questione sospensiva (la richiesta di rinvio della discussione ad altra seduta), possono essere proposte da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione.

2. Nel corso della discussione, questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

3. Se concorrono più questioni sospensive o pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può intervenire un consigliere per gruppo per non più di tre minuti. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con un'unica votazione sulle questioni sollevate.

Art. 57

(Discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Sindaco con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'assessore all'uopo delegato o dal consigliere relatore

3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di iscrizione.

4. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Sindaco. Il consigliere iscritto a parlare che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare.

5. Se nessuno domanda la parola dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, la proposta è messa in votazione.

6. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Sindaco. Ciascun consigliere può intervenire non più di una volta durante la discussione dello stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per questioni incidentali e nel caso in cui abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

7. La durata di un intervento non può superare i dieci minuti.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, alle mozioni di sfiducia, ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi, ai piani territoriali e urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e alle loro varianti generali.

9. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli di medesimo oggetto e motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

10. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e sono avvenute le repliche di cui al comma precedente, dichiara chiusa la discussione.

Art. 58

(Argomenti discussi in commissione consiliare)

1. Gli argomenti approvati integralmente dalle commissioni consiliari ad unanimità dei componenti consiglieri comunali, tanto nelle disposizioni quanto nelle motivazioni della relazione, vengono di norma posti in votazione senza discussione, previa relazione del presidente della commissione competente o di altro componente della stessa nominato relatore.

2. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola, il Sindaco può concederla e in tal caso l'intervento non può avere durata superiore a cinque minuti oppure decidere di rinviare la trattazione dell'argomento.

Art. 59

(Fatto personale)

1. E fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Sindaco decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del Sindaco non è accettata, decide il consiglio senza discussione per alzata di mano.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

Art. 60

(Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza sulla discussione principale.
2. Sulle mozioni d'ordine possono parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere per gruppo, non oltre tre minuti ciascuno.
3. La votazione sulla mozione d'ordine si fa per alzata di mano.

Art.61

(Ordine del giorno)

1. Prima e durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Sindaco non più di un ordine del giorno sul contenuto complessivo dall'argomento in discussione o di non passaggio alla votazione.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati dai presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
4. Gli ordini del giorno di non passaggio alla votazione sono votati al termine della discussione generale; gli ordini del giorno sul contenuto complessivo dell'argomento sono votati prima della votazione sull'argomento in discussione.
5. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento il Sindaco ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
6. L'approvazione di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o in contrasto con esso.

Art. 62
(Emendamenti)

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco prima o durante la discussione di un argomento. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, per contenuto e/ espressione letterale, esse possono essere presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Gli emendamenti al bilancio di previsione saranno presentati con le modalità e tempi previsti dall'art. 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. Gli emendamenti allo Statuto e regolamenti consiliari saranno presentati al Sindaco e depositati in segreteria almeno 3 giorni prima della seduta consiliare di discussione.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Sindaco reputi più opportuno.
3. Fino al momento della votazione possono essere presentati emendamenti agli emendamenti.
4. Gli interventi sugli emendamenti non possono avere durata superiore ai cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia di primo superato o con esso in contrasto.
8. Gli emendamenti possono essere posti in votazione se gli stessi sono corredati dei prescritti pareri tecnici e qualora implicino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria.

Art. 63

(Ammissibilità degli ordini del giorno e degli emendamenti)

1. Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti che siano stati formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Art. 64

(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto per gruppo stesso, che viene letta e consegnata in forma scritta, salvo che venga accettata la trascrizione sintetica.
3. Possono intervenire per dichiarazioni di voto i consiglieri che intendono dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, precisando la loro posizione nel prendere la parola.
4. Ogni dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti.

Art. 65

(Nomina degli scrutatori)

1. In caso di votazione segreta il Sindaco sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Art. 66

(Sistemi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

2. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.67

(Votazione palese)

1. La votazione palese può farsi per appello nominale, per alzata di mano, per acclamazione.

2. Il Sindaco indica, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa sarà effettuata, se diversa da quella per alzata di mano.

3. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti

4. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Sindaco in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non sono sollevate obiezioni da alcuno.

Art. 68

(Votazioni segrete)

1. La votazione segreta ha luogo mediante schede predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede, ciascun consigliere scrive nella scheda il nome di coloro in favore dei quali intende votare, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio. I nominativi scritti sulla scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Nel caso in cui sia proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, il voto può essere espresso scrivendo sulla scheda "si" oppure "no", se si tratta di approvare o di respingere la proposta.

4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Le schede, debitamente piegate, sono poste in un'urna. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede. Dello spoglio delle schede è redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato al Sindaco per la proclamazione dell'esito della votazione.

6. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario comunale e sono conservate agli atti, le altre sono distrutte.

7. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 69

(Ripetizione della votazione)

1. Quando si verificano irregolarità, il Sindaco, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 70

(Votazione per singole parti)

1. Il Sindaco può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri presenti, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto posto in votazione.

3. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 71

(Astensione dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono comunque considerati astenuti i consiglieri che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, si allontanano dall'aula, avvertendone il segretario generale per la registrazione a verbale.

4. I consiglieri allontanatisi non sono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art. 72

(Esito delle votazioni)

1. Salvo diverse maggioranze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stessi.

3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

4. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Sindaco e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante. Ove si ripeta un'ulteriore parità di voti la proposta si intende respinta.

art. 73

(Termine dell'adunanza)

1. Il Sindaco può stabilire preventivamente l'ora entro la quale si conclude l' adunanza.
2. Il Consiglio può decidere, nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare argomenti iscritti all'ordine del giorno, è concluso l'esame e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in quello stabilito, seduta stante, dal Consiglio stesso oppure, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

Art. 74

(Verbale delle adunanze)

1. Di ogni seduta del Consiglio il Segretario comunale cura la redazione del processo verbale.
2. I nastri magnetici per un riscontro oggettivo del processo verbale verranno conservati sino all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
3. Previa richiesta scritta, ogni consigliere può ottenere la registrazione, completa o parziale della seduta consiliare.

Art.75

(Contenuto del verbale)

1. Il verbale costituisce il resoconto sintetico dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Le dichiarazioni di voto vengono trascritte integralmente se consegnate in forma scritta.
2. Le deliberazioni, cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente, sono raccolte in apposito registro, conservato presso l'archivio comunale.
3. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art.76

(Approvazione dei verbali)

1. I verbali sono approvati dal Consiglio Comunale, di norma, nella successiva seduta. A tale scopo, i verbali sono trasmessi ai capigruppo consiliari contestualmente alla convocazione della seduta di approvazione degli stessi.
2. All'inizio della riunione il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Le proposte di rettifica devono essere presentate per iscritto con l' esatta precisazione di quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo sul merito dell'argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se sono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso .

6. Il verbale dell'ultima seduta tenuta dal Consiglio prima della scadenza è approvato dalla Giunta comunale, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

art.77

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore quando sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.